CITTÀ DI DALMINE

COMUNE DI DALMINE
(Provincia di Bergamo)

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Allegato A

Parte generale

Elaborato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/4732 del 16 maggio 2007

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. xxxxxxx del 18 dicembre 2017

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE – Allegato A – Parte Generale		
ID Modifica	Autore - Funzione	Data
Prima redazione	Dott. Aniello Amatruda - *Dirigente area Protezione Civile della Città di Dalmine* Dott. Roberto Bloise - *Associazione Protezione Civile USFIM* Dott. Fabio Bianchi - *Associazione Protezione Civile USFIM*	
VERIFICATO:	Dott.ssa Lorella ALESSIO	
APPROVATO:	Consiglio Comunale	
N° allegati:	0	

REGISTRO DELLE MODIFICHE

N° Rev.	**Descrizione**	**Data emissione**
n.	Prima emissione	31 ottobre 2017

Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza del Comune di Dalmine, elaborato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ambito nazionale, e della Legge 22 maggio 2004, n. 16, della D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, in ambito regionale, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni.

Scopo principale di un Piano d'Emergenza è la riduzione delle conseguenze di un evento pericoloso (incidente chimico-industriale, frana, alluvione, terremoto, ecc.), descritto in uno scenario, tramite l'applicazione di un modello d'intervento che si basa sull'utilizzo di risorse umane e strumentali in possesso del Comune. Esso si costituisce come un documento tecnico-operativo di supporto all'Amministrazione Locale ed ai diversi soggetti di protezione civile (Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario d'Emergenza, Prefettura, ecc.) che sono responsabili della gestione di un'emergenza che si verifica su uno specifico territorio. Partendo dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, il Piano deve organizzare le procedure d'emergenza, a partire dall'attività di monitoraggio del territorio all'assistenza alla popolazione.

La Protezione Civile può essere definita come l'insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie. In tal senso, quando singole organizzazioni, senza nulla togliere allo sforzo o alla competenza delle stesse, possono autonomamente risolvere una situazione d'emergenza è improprio parlare di Protezione Civile; solo quando l'evento assume caratteristiche tali da richiedere il concorso di più forze, di più enti, ordinariamente indipendenti e autonomi, avviene il salto, il passaggio logico da incidente ad evento di Protezione Civile. Punto cruciale delle attività di Protezione civile è, quindi, la creazione di strategie e modelli finalizzati a coordinare nel modo migliore queste forze, queste potenzialità, al fine di affrontare in modo efficace e tempestivo le calamità e le catastrofi.

Tuttavia, la gestione dell'emergenza non è né l'unico né il principale compito di chi si occupa di Protezione Civile; oggi, infatti, la Protezione Civile si occupa di tutte quelle attività che sono volte a prevedere e a prevenire gli eventi catastrofici, soffermandosi così sul "prima" di un evento e non più solo sul "durante" nella certezza di evitare sofferenze e costi più rilevanti. Ne consegue allora che le fasi logiche, potremmo dire anche temporali, della Protezione Civile sono ordinariamente individuate in: previsione, prevenzione, intervento e superamento dell'emergenza (Legge 24 febbraio 1992, n. 225).

Le attività di previsione e prevenzione sono rivolte alla gestione dei rischi tramite l'analisi e la valutazione dei fattori di rischio presenti a livello locale e dei possibili scenari d'emergenza che possono verificarsi. Le attività di previsione sono dirette allo studio ed all'individuazione delle cause degli incidenti, dei rischi e degli eventi calamitosi che possono verificarsi su un determinato territorio, mentre le attività di prevenzione consistono in attività tecniche finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi incidentali e calamitosi, sulla base delle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione.

Le attività d'intervento e superamento dell'emergenza, invece, sono volte alla definizione delle procedure operative da adottarsi in caso d'incidente grave o disastro, al fine di garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. Tali attività sono anche volte al ripristino delle situazioni di normalità tramite interventi diretti a consentire, nel post-evento, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni nel più breve tempo possibile. In tale contesto, la normativa nazionale (Legge

225/1992, art. 2) stabilisce che le attività di protezione civile sono quelle rivolte a specifiche tipologie d'evento, quali:

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (eventi di tipo a);
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (eventi di tipo b);
- calamità naturali, catastrofi od altri eventi, che per intensità od estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (eventi di tipo c).

A questo proposito, inoltre, la Regione Lombardia (Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16, art. 1) individua tra gli eventi di protezione civile: gli eventi sismici; le alluvioni e i nubifragi; i dissesti idrogeologici, (compresi i rischi derivanti da invasi idrici); i fenomeni d'inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua; gli incendi di rilevante entità; gli incidenti in impianti industriali; le radiazioni nucleari; ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale. In tale contesto normativo, la normativa vigente prevede che:

- il Comune possa dotarsi di una struttura di protezione civile coordinata dal Sindaco, nel rispetto delle competenze ad essa affidate dalla Regione in materia d'organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale (L. 225/1992);
- il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e d'assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale, avvalendosi dei Vigili del Fuoco e del Volontariato di Protezione Civile (L. 225/1992 e L.R. 16/2004);
- quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (L. 225/1992 e L.R. 16/2004);
- il Sindaco possa individuare un Referente Operativo Comunale (ROC), a cui affidare i compiti operativi in fase di normalità ed in fase d'emergenza, quale riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità;
- il Comune provvede (D.Lgs. 112/1998, L.R. 16/2004): all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; alla predisposizione del piano comunale d'emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi

urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; alla raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento danni eventualmente occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, ai beni privati mobili e immobili, agli insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio.

Considerando il quadro di competenze che ricadono su Sindaco e Comune in ambito di Protezione Civile, e considerato quanto le realtà locali siano diverse in termini di risorse disponibili all'espletamento degli adempimenti previsti in questo settore (servizio essenziale per il cittadino dal 1993 – D.M. 28 maggio), la normativa vigente introduce la possibilità di poter provvedere alla redazione dei Piani di Emergenza, che costituiscono lo strumento cardine per provvedere al soccorso alla popolazione, anche tramite forme associative.

Il presente Piano di Emergenza Comunale è costituito da due componenti principali: un documento descrittivo che sintetizza le principali informazioni relative al contesto territoriale e di rischio esistente (associato ad Data-Base geo localizzato realizzato ai sensi del Mosaico dei Piani di Emergenza di Regione Lombardia ex-D.D.S. n. 4426 del 30 aprile 2008 e D.D.U.O. n. 15337 del 18 dicembre 2008) ed un secondo documento che descrive l'organizzazione che il Comune di Dalmine ha impostato per far fronte al verificarsi di eventuali criticità sul proprio territorio.

Entrambi questi prodotti sono stati realizzati in funzione di quanto indicato nella D.G.R. VIII/4732 del 16 maggio 2007, che costituisce il riferimento normativo a livello regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali, emanata in attuazione dell'art. 7, comma 11 della L.R. 16/2004 (vedi Tabella 1).

Tabella 1 - Schema dei contenuti del Piano di Emergenza Comunale ai sensi della D.G.R. VIII/4732 del 16 maggio 2007

ANALISI DEL RISCHIO	Sulla base della raccolta dei dati esistenti a livello locale e sovra-locale sul territorio d'indagine (carta d'inquadramento) verrà realizzata l'analisi del rischio esistente. Tale analisi implica: Fase 1: analisi delle infrastrutture: individuazione delle infrastrutture vulnerabili e delle strutture strategiche (carta delle infrastrutture); Fase 2: analisi delle pericolosità: individuazione e caratterizzazione dei diversi pericoli presenti a livello intercomunale e delle relative aree di pertinenza (carta delle pericolosità).
SCENARI DI RISCHIO	Sulla base delle analisi effettuate, vengono identificati e rappresentati in carte esplicative alcuni scenari di rischio possibili per il territorio intercomunale (carte degli scenari). Tali scenari costituiscono una descrizione verbale e sintetica, accompagnata da apposita cartografia, relativa ai possibili effetti sulla popolazione e sulle infrastrutture presenti in un territorio colpito da un evento incidentale.
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	In particolare per alcune tipologie di rischio (es. idrogeologico) vengono indicati alcuni indirizzi operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio a livello intercomunale, a supporto del processo di previsione e prevenzione dei rischi.
MODELLO DI INTERVENTO	Descrizione degli organismi (UCL, CCS, PCA) e dei luoghi adibiti alla gestione dell'emergenza (COC, Sala Operativa Unificata, SOP e COM). Schede operative delle procedure d'emergenza (UCL): le procedure d'emergenza vengono definite in corrispondenza degli scenari di rischio precedentemente identificati (1 procedura per ciascuno scenario); ciascuna procedura è schematizzata in tabelle operative e descrittive in cui vengono identificate le azioni che ciascun soggetto competente per il singolo Comune deve compiere in caso d'emergenza; Matrici responsabilità/enti: per ciascuna procedura d'emergenza definita è stata realizzata una matrice di sintesi tale da indicare per ciascun ente competente esterno al Comune le funzioni da svolgere in emergenza.
AREE DI EMERGENZA	Individuazione e descrizione delle aree che in emergenza verranno adibite alla gestione dei soccorsi e al ricovero della popolazione coinvolta. Tra queste verranno individuate: aree d'attesa; aree di accoglienza o ricovero (strutture di accoglienza, tendopoli, insediamenti abitativi di emergenza); eli superfici occasionali o di fortuna; centri polifunzionali di emergenza.
COMUNICAZIONE IN EMERGENZA	Indicazioni relative alla modalità di comunicazione in emergenza tra gli enti competenti della gestione, tra questi e la popolazione, tra questi, la popolazione ed i media locali.
VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	Indicazioni relative alla modalità di aggiornamento del Piano Intercomunale di Emergenza.

In riferimento alle possibili tipologie di rischio presenti a livello Intercomunale, il territorio non è fortemente esposto al rischio d'origine chimico-industriale, data la presenza di un solo stabilimento a rischio ma classificato come "stabilimento di soglia inferiore" in quanto trattasi di una attività che riceve, stocca e spedisce prodotti chimici che vengono trasportati sui gomma.

Tale attività viene meglio specificata e rappresentata nella parte di documento dedicata al rischio industriale.

Per completezza di informazione si evidenzia inoltre che sul limitrofo territorio del comune di Osio Sopra è presente da anni la SIAD spa lungo la ex SS 525, che è stata definita come "stabilimento di soglia superiore" operando nell'industria chimica settore gas tecnici.

Accanto a tali fonti di possibile rischio industriale non si possono sottacere le problematiche principali in sede di rischio industriale sono causate dalla presenza di alcuni stabilimenti presenti nei comuni limitrofi, come descritti ne piano di emergenza provinciale, stabilimenti classificati dalla normativa vigente a "rischio d'incidente rilevante" (D.Lgs. 105/2015 e L.R. 19/2001 e s.m.i.). La presenza di tali aziende genera, inoltre, un rischio da trasporto di sostanze pericolose che, all'interno della normativa di protezione civile regionale (D.G.R. VIII/4732 del 16 maggio 2007), può essere inteso come un evento rientrante nella categoria del "rischio viabilistico" in caso d'incidente stradale con la presenza di sostanze pericolose, mentre a livello nazionale è disciplinato da una direttiva specifica del Dipartimento di Protezione Civile nazionale (Direttiva n. 1636 del 2 maggio 2006, G.U. n° 101 del 3 maggio 2006).

Oltre a questi rischi di origine tecnologica, il territorio comunale è esposto a rischi di origine naturale e, più precisamente, di tipo "idrogeologico"; i Comuni di cui al presente Piano di Emergenza Comunale si trovano, infatti, in un'area pianeggiante attigua al Fiume Brembo, ai margini occidentali della Provincia di Bergamo, in una zona la cui morfologia superficiale risulta legata essenzialmente e fenomeni morfogenetici fluvioglaciali e fluviali.

La DGR n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali individua come elementi fondamentali per tenere aggiornato un Piano di Emergenza:

- le esercitazioni, che mirano a verificare in fase di prevenzione la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello d'intervento, così come previsto dal piano (per questo motivo devono essere verosimili, ossia tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati).

- l'aggiornamento periodico del piano, che è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che il sistema territoriale subisce, così da essere utilizzato al meglio nelle condizioni di alto stress.

Oltre a ciò è, tuttavia, opportuno considerare che il verificarsi di emergenze "reali" costituisce un momento essenziale per la revisione del piano e delle procedure in esso contenute. Più della gestione pianificata di un evento programmato, le operazioni di gestione di un evento improvvisamente reale possono mettere in luce le esigenze e le criticità di una situazione che per essere affrontata utilizza un documento schematizzato e circoscritto a quanto valutato in precedenza.

Tali elementi costituiscono gli strumenti essenziali per l'attuazione del processo di verifica ed aggiornamento del Piano di Emergenza, così come individuato nell'ambito della DGR n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali. Questa, infatti, individua uno schema processuale volto alla modifica del piano, che si costituisce come uno strumento in continua evoluzione, che ha una durata illimitata, nel senso che non può essere stabilita una durata predeterminata, ma che obbligatoriamente deve essere rivisto ed aggiornato ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell'assetto territoriale comunale.

Lo schema, in particolare, prevede:

1. redazione delle procedure standard: coincide con la redazione iniziale del piano, culminando con l'elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è individuato "chi fa che cosa", per ciascuna figura dell'Unità di Crisi Locale;

2. addestramento: è l'attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure pianificate dal piano, perché queste risultino pronte ad applicare quanto previsto;

3. applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il piano viene messo realmente alla prova è quando viene applicato nella realtà;

4. revisione critica: la valutazione dell'efficacia di un piano deve portare alla raccolta di una serie di osservazioni che serviranno per il processo di revisione critica, un momento di riflessione al termine dell'emergenza che deve portare ad evidenziare in modo costruttivo gli aspetti del piano che devono essere corretti, migliorati ed integrati;

5. correzione: la procedura viene corretta ed il piano di emergenza aggiornato.